
Direttive per progetti PIC 2022

Programma di integrazione cantonale (PIC 2bis) 2022-2023
(valide per la presentazione dei progetti fino al 31.12.2021)

Servizio per l'integrazione degli stranieri
Unità interdipartimentale
Via Ghiringhelli 6
6501 Bellinzona
di-sis@ti.ch – 091/814 32 00



Sommario

1. Situazione iniziale e obiettivi	3
2. Presentazione	3
3. Spese sussidiabili	4
4. Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna, autocertificazioni	5
5. Esempi non finanziabili (<i>elenco non esaustivo</i>)	6
6. Contenuti	6
7. Esame dell'offerta.....	7
8. Rapporto di attività e finanziario	8
9. Termini per la presentazione	8
10. Riservatezza	9
11. Contenzioso e foro competente	9
12. Disposizioni diverse	9

1. Situazione iniziale e obiettivi

La promozione dell'integrazione è un compito affidato a tutta la società, attuato in primo luogo da servizi esistenti (strutture ordinarie) come scuole, istituti di formazione professionale o istituti sanitari e sociali, ma anche da attori della società civile come le parti sociali. A livello istituzionale la promozione dell'integrazione è finanziata con le risorse ordinarie di bilancio dei servizi competenti per i tre livelli: Confederazione, Cantoni e Comuni.

La promozione specifica dell'integrazione completa l'offerta a sostegno delle strutture ordinarie. Essa persegue lo scopo di supportarle nello svolgimento dei loro compiti in maniera sussidiaria, e rientra in prima battuta nella sfera di competenza dei Cantoni per il tramite dei Programmi d'integrazione cantonali (PIC) attuati dal 1° gennaio 2014.

I promotori di progetto si suddividono in due categorie:

1. Prestatari: associazioni o comunità di stranieri, enti che promuovono corsi di lingua, riconosciuti e rappresentanti di realtà esistenti in Ticino, nonché i Comuni.
2. Mandatari: i partner principali nell'attuazione del PIC.

2. Presentazione

Ai fini della sua completezza, la presentazione di un progetto per il 2022 deve includere:

- Modulo "*Domanda per progetti PIC*"
- Modulo "*Preventivo/Consuntivo*"
- Dossier di presentazione del progetto
- Lista autocontrollo (Check list)
- Documentazione inerente la LCPubb, o autocertificazioni, per le commesse ai sensi della LCPubb (vedi punto 4),
- Offerte per il periodo gennaio/giugno e luglio/dicembre se richieste in seguito.

All'occorrenza è necessario allegare ulteriori documenti rilevanti per il progetto (ad es. dossier di presentazione, opuscoli, resoconti dei media, ecc.).

Non si entra nel merito di progetti incompleti o con indicazioni insufficienti.

I moduli possono essere scaricati dal sito internet del Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS) www.ti.ch/integrazione-stranieri.

Il progetto firmato può essere inviato in via elettronica all'indirizzo di-sis@ti.ch, o per posta a:

Servizio per l'integrazione degli stranieri
Via Ghiringhelli 6
casella postale 2170
6501 Bellinzona

3. Spese sussidiabili

“I contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell'integrazione che esulano dall'offerta delle strutture ordinarie” (art. 17 cpv.1 dell'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri del 15 agosto 2018 – OintS; RS 142.205).

Spese computabili e spese non computabili:

- L'impegno di volontari o ore di lavoro non retribuite, non possono essere conteggiate come spese computabili per il calcolo del costo complessivo del progetto, e le stesse non devono essere computate come entrate;
- il costo del personale retribuito già alle dipendenze di un ente può rientrare nel preventivo solo laddove le attività siano direttamente connesse con l'attuazione operativa dello stesso PIC (per esempio colloqui di benvenuto, informazione e consulenza ai migranti, ecc.) con relativo giustificativo dove figura l'intero stipendio, i versamenti per gli oneri sociali e la percentuale svolta per l'attuazione dello stesso progetto;
- i finanziamenti stanziati per i PIC non possono invece essere impiegati per finanziare compiti amministrativi sovrani (per esempio le spese di coordinamento per la promozione dell'integrazione e per l'amministrazione in generale, la preparazione di progetti, ecc.).

Il SIS valuta le domande per la concessione di contributi in base ai criteri richiesti. Ogni progetto può essere finanziato al massimo per il 50% (LALSI art. 8a cpv. 2) del costo stabilito a preventivo. Per i progetti già attivi nel PIC 2 (2018-2021) il finanziamento sarà di principio inferiore. Per i progetti a carattere fortemente innovativo il SIS può derogare ad alcuni criteri se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione.

Il progetto deve adempiere i seguenti requisiti:

- essere apolitico, aconfessionale, pubblicamente accessibile e senza scopo di lucro;
- svolgersi in Canton Ticino e rientrare negli obiettivi strategici del PIC;
- svolgersi sull'arco di un anno al massimo (1 gennaio - 31 dicembre) per i prestatori;
- contenere alla base del suo concetto i temi centrali per l'integrazione di persone straniere residenti nel contesto sociale, economico e culturale del Ticino, quali la prevenzione delle discriminazioni, la reciproca conoscenza fra autoctoni e stranieri, la formazione e/o la prima informazione e la prima accoglienza dei nuovi arrivati;
- coinvolgere attivamente le associazioni locali, la comunità di migranti, la popolazione residente (stranieri e svizzeri), i Comuni, le amministrazioni pubbliche, gli attori locali e le loro organizzazioni;
- rispondere a bisogni reali, specifici e identificati;
- proporre solo attività a complemento o a sostegno di quelle correnti previste dalle strutture ordinarie (istruzione, formazione, settore economico, salute, amministrazione pubblica, ecc.) e inserirsi in uno degli 8 ambiti di promozione dei 3 pilastri del PIC;
- per le commesse, deve sottostare alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb, RL 730.100), e relativi regolamento (RLCPubb/CIAP, del 12 settembre 2006).

4. Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna, autocertificazioni

Alla domanda, se la stessa sottostà alla LCPubb, devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento indicate all'Art. 39 (RLCPubb/CIAP):

- a) AVS/AI/IPG/AD;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Imposte alla fonte;
- f) Imposte federali, cantonali e comunali;
- g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- i) Contributi professionali.
- Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.
- Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.
- Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
- Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.
- Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a RLCPubb/CIAP.
- Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio¹.

Il promotore di un progetto si impegna a:

- finanziare il progetto e ricercare cofinanziamenti. I finanziamenti comunali o di altri enti (cash o in ore lavorative) devono essere giustificati con una lettera da parte dell'ente finanziatore;
- condividere le proprie esperienze e scambiare conoscenze e informazioni (effetto moltiplicatore);
- collaborare con il SIS nella valorizzazione della buona riuscita del progetto cofinanziato;
- indicare dettagliatamente le fonti di finanziamento e le prestazioni in proprio, in particolare i finanziamenti provenienti da altri entri pubblici e altre fonti individuate;
- non vi è alcun diritto al versamento di contributi;

¹ <https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/>

- mantenere un profilo apolitico e neutro durante la durata della collaborazione, o senza promuovere o veicolare posizioni chiaramente ideologiche o religiose, o in netto contrasto con i valori e i principi costituzionali e federali;
- in base alla LCPubb, gli acquisti per lo svolgimento del progetto sostenendo devono coinvolgere fornitori in Ticino e Svizzera.

5. Esempi non finanziabili (elenco non esaustivo)

- Progetti presentati da singole persone;
- progetti il cui scopo è sostenere, anche solo in parte, le strutture e i costi di funzionamento (non previsti dal PIC) dell'ente promotore;
- corsi di lingua del paese d'origine e attività unicamente di promozione delle culture d'origine (musica, arte, gastronomia, ecc.);
- progetti artistici e creazioni personali (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- feste associative o campestri, incontri politici;
- eventi per raccogliere fondi, feste ed eventi per la promozione di un'associazione;
- progetti unicamente nel settore della cooperazione nord-sud e della solidarietà internazionale;
- progetti per la promozione dei diritti umani (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- progetti di lobbying o associativi;
- pubblicità;
- pubblicazioni e siti internet (salvo eccezioni compatibili con gli obiettivi strategici PIC);
- progetti di chiara competenza delle strutture ordinarie (istruzione, formazione, lavoro, salute, ecc.).

6. Contenuti

Il SIS valuta l'impostazione data dai contenuti del progetto e il rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Nel modulo "Domanda per progetti PIC" occorre illustrare come si terrà conto, in sede di attuazione di un progetto, dei seguenti aspetti. I criteri elencati fungono da base per la valutazione del progetto.

Gruppo target	<p>Persone residenti in modo stabile e legale, con il permesso F+7 (ammessi provvisori da più di 7 anni residenti sul territorio), B (dimoranti ma non rifugiati), C (domiciliati) e persone con un passato migratorio. I progetti possono coinvolgere anche la popolazione svizzera.</p> <p>Persone con un permesso F-7 o B rifugiato (le quali sottostanno alla Legge sull'asilo LAsi).</p>
----------------------	---

Garanzia e sviluppo della qualità	Il progetto contribuisce a incrementare la qualità dell'attuale offerta in materia di integrazione.
Carattere regionale o cantonale	Il progetto è di carattere regionale o cantonale e produce effetti oltre l'ambito locale.
Durevolezza	Il progetto intende produrre effetti per un periodo che va al di là della durata della sovvenzione statale, ad es. mediante presa a carico da parte di una struttura ordinaria.
Innovazione e trasferibilità dei risultati	Il progetto propone promettenti sviluppi in un ambito della promozione specifica dell'integrazione. Può anche servire a valorizzare e trasferire le esperienze maturate in altri contesti, aree geografiche e ambiti della promozione specifica dell'integrazione.
Risorse	Le risorse necessarie per l'attuazione del progetto sono assicurate.
Obiettivi	<p>Gli obiettivi del progetto devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Specifici: esplicitamente definiti e chiari. <input type="checkbox"/> Misurabili (indicatori): descritti in maniera misurabile sulla scorta di indicatori. <input type="checkbox"/> Ambiziosi: non facilmente raggiungibili; comportano un'evoluzione dell'integrazione. <input type="checkbox"/> Realistici: possono essere realizzati con le risorse disponibili. <input type="checkbox"/> Pertinenti: rispondere a esigenze reali individuate e comprovate in Ticino a una problematica o a una popolazione target identificata. <input type="checkbox"/> Programmati: le tappe intermedie illustrano quando vengono raggiunti gli obiettivi del progetto.
Verifiche	Sulla domanda sono formulati obiettivi intermedi che consentano verifiche periodiche.
Rete	I soggetti rilevanti conoscono il progetto perseguito e sono idoneamente coinvolti, con particolare riferimento ai servizi specialistici cantonali e comunali in materia di integrazione e alle strutture ordinarie.
Effetti	Gli effetti attesi sono descritti nella domanda di contributo e valutati con strumenti e metodi adeguati durante l'attuazione del progetto.

7. Esame dell'offerta

Il SIS prende in esame solo offerte complete.

L'offerta che non soddisfa i requisiti formali richiesti non è presa in considerazione ma è restituita al richiedente affinché la riveda. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- L'offerta inoltrata è preavvisata dal SIS e approvata unicamente mediante una decisione formale del SIS, del Dipartimento delle istituzioni o del Consiglio di Stato (Decisione dipartimentale o Risoluzione governativa);

- Se l'offerta non rientra chiaramente nella sfera di competenza o nelle strategie della promozione specifica dell'integrazione a livello cantonale, il SIS non entra nel merito e informa il promotore;
- La valutazione dell'offerta tiene conto di quanto riportato, in particolare ai punti 3, 4 e 5;
- Il SIS si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriori documenti.

8. Rapporto di attività e finanziario

Il rapporto intermedio, da consegnare entro il **30 giugno** di ogni anno, deve contemplare, con lo specifico formulario, i dati sul raggiungimento degli obiettivi elencati nel formulario della presentazione del progetto e un breve riassunto dello stato della misura fino alla fine del primo semestre. Il formulario deve essere firmato dal promotore e corredato da una completa documentazione che illustri l'attività. Non sono accettati rapporti incompleti.

Il rapporto finale di attività e finanziario devono essere corredati da una completa documentazione dei giustificativi e devono essere consegnati al SIS entro e non oltre le seguenti scadenze:

- Comuni: **31 ottobre** di ogni anno.
- Associazioni ed Enti: entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno o al termine del progetto se lo stesso conclude il suo ciclo prima del mese di ottobre.
- Mandatari: secondo le indicazioni presenti sul contratto di prestazione/accordo/contributo di collaborazione.

→ Il SIS mette a disposizione i formulari necessari.

In caso di mancato rispetto dei termini o di sufficiente collaborazione il contributo può essere negato.

Il promotore su richiesta del SIS fornisce in ogni momento tutte le informazioni utili inerenti conti e attività. Se nel corso dell'anno o dopo la sua chiusura il SIS dovesse ritenere necessari altri dati o indicazioni concernenti la gestione, la conduzione del progetto, la contabilità e la qualità delle prestazioni, il promotore s'impegna a metterli a disposizione in tempo utile.

I rapporti finali d'attività e finanziario sono trasmessi dal SIS alla SEM entro i tempi e le modalità definite nella Convenzione tra il Dipartimento delle istituzioni e la SEM.

Progetti con durata annuale

I progetti con durata annuale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre dell'anno in corso.

9. Termini per la presentazione

I termini per la presentazione di progetti PIC sono il **31 ottobre** per progetti che il loro inizio è previsto dal 1° di febbraio dell'anno successivo e il **31 maggio** per i progetti che il loro inizio è previsto dal 1° di settembre dell'anno in corso. In casi motivati il SIS, può derogare la data di presentazione del progetto se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione, a condizione che fra la presentazione completa del progetto e l'inizio dello stesso intercorrano almeno 90 giorni.

Per i mandatari (partner principali PIC) si fa riferimento a quanto concordato e indicato nei singoli contratti di prestazione.

10. Riservatezza

Ogni parte s'impegna a mantenere la riservatezza sia nell'ambito dei rapporti reciproci sia con altre parti coinvolte nell'attività.

11. Contenzioso e foro competente

Le parti si impegnano a dirimere in via bonale eventuali contenziosi relativi alle prestazioni erogate. L'evasione delle controversie persistenti è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo.

12. Disposizioni diverse

Per quanto non stabilito nelle presenti Direttive sono applicabili le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare gli artt. 394 e seguenti, così come:

- la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb);
- Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP; del 12 settembre 2006)
- il documento di base del 30 ottobre 2020 della SEM relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a Lsu.

Qualora fossero previste delle pubblicazioni (cartacee o web) o interviste deve essere sistematicamente indicata la dicitura seguente, accompagnata dal logo ufficiale del Cantone e della Confederazione a colori o in bianco e nero: "Con il sostegno del Servizio per l'integrazione degli stranieri" (loghi da richiedere a di-sis@ti.ch)

Il Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri

Attilio Cometta

Allegato:

Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2022-2023 Documento di base del 30 ottobre 2020 relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a Lsu.

(vedi link <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuengerung/integrationsfoerderung/kantonale-programme/kip-2bis.html>)